

- (6) I telefoni cellulari con capacità di calcolo avanzate («dispositivi mobili») costituiscono la categoria di apparecchiature radio di telecomunicazione più utilizzata nell'Unione per effettuare chiamate al numero di emergenza unico europeo «112».
- (7) Il livello di accuratezza della localizzazione delle apparecchiature radio che accedono ai servizi di emergenza svolge un ruolo fondamentale nel garantire che l'accesso a tali servizi sia efficace. Attualmente la localizzazione del chiamante nelle comunicazioni di emergenza da dispositivi mobili è determinata usando il Cell-ID, che si basa sulla zona di copertura del ripetitore per telefonia mobile cui è agganciato il dispositivo mobile. La zona di copertura del ripetitore varia da 100 metri a diversi chilometri. In alcuni casi, soprattutto nelle aree montane, nelle città e in presenza di grandi edifici, ciò può portare a errori significativi di posizionamento del chiamante nelle situazioni di emergenza.
- (8) La localizzazione del chiamante basata su Cell-ID integrato con informazioni del Wi-Fi e del GNSS è molto più accurata e consente di effettuare operazioni di salvataggio più veloci ed efficienti, oltre che di ottimizzare le risorse.
- (9) Le soluzioni di localizzazione del chiamante basate sul posizionamento GNSS sono già state implementate in otto Stati membri e in alcuni paesi terzi.
- (10) Per quanto riguarda il sistema eCall di bordo basato sul servizio 112, il regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ già prevede che i ricevitori di tali sistemi siano compatibili con i servizi di posizionamento forniti dai sistemi Galileo e EGNOS.
- (11) Per le ragioni esposte i dispositivi mobili dovrebbero rientrare anche nella categoria delle apparecchiature radio che supportano caratteristiche speciali che consentano l'accesso a servizi d'emergenza, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2014/53/UE. I nuovi dispositivi mobili dovrebbero essere in grado di fornire accesso alle informazioni di localizzazione Wi-Fi e GNSS nelle comunicazioni di emergenza e le funzioni di posizionamento dovrebbero essere compatibili e in grado di interagire con i servizi forniti da Galileo.
- (12) La direttiva 2014/53/UE si limita a formulare i requisiti essenziali. Al fine di agevolare la valutazione della conformità a tali requisiti, essa prevede una presunzione di conformità delle apparecchiature radio che sono conformi alle norme armonizzate volontarie adottate conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ al fine di formulare specifiche tecniche dettagliate per tali requisiti.
- (13) Al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) è stato richiesto di redigere, a sostegno dell'attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2014/53/UE, norme armonizzate per le apparecchiature radio (M/536) ⁽⁸⁾.
- (14) Gli operatori economici dovrebbero poter disporre di tempo sufficiente per procedere ai necessari adeguamenti dei dispositivi mobili che intendono immettere sul mercato. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere interpretata come un impedimento per gli operatori economici a conformarsi al medesimo a partire dalla data della sua entrata in vigore.
- (15) La Commissione ha svolto adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, durante i lavori preparatori delle misure stabilite nel presente regolamento e ha consultato il gruppo di esperti per la politica spaziale nelle riunioni del 14 novembre 2017 e del 14 marzo 2018,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2014/53/UE si applicano ai telefoni cellulari con caratteristiche simili a quelle dei computer in termini di capacità di elaborazione e conservazione dei dati.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

⁽⁸⁾ Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 agosto 2015, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione elettrotecnica e all'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione per quanto riguarda le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2015) 5376 final].

